



COMUNE DI SANT'ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 29/03/2017

Modificato con Deliberazione di C.C. n. del

Sommario

TITOLO I	3
"DISPOSIZIONI GENERALI"	3
Art. 1	3
FINALITÀ'	3
Art. 2	3
AMBITO DI APPLICAZIONE	3
TITOLO II	3
SICUREZZA E DECORO URBANO	3
Art. 3	3
COMPORTAMENTI VIETATI AI FINI DI SICUREZZA DEI LUOGHI E DELLE PERSONE	3
Art. 4	4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI PREVENZIONE AL RISCHIO DI INCENDI	4
Art. 5	4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SGOMBERO DI NEVE E GHIACCIO	4
Art.6	4
COMPORTAMENTI VIETATI A TUTELA DEL DECORO URBANO	4
Art. 7	5
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E ALTRI SOGGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	5
Art. 8	5
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E ALTRI SOGGETTI IN MATERIA DI DECORO URBANO	5
Art. 9	6
OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEI PASSEGGERI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO	6
TITOLO III –	6
"NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO"	6
Art. 10	6
PRESCRIZIONI E OBBLIGHI PER LA PULIZIA DELL'ABITATO	6
Art. 11	6
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE PULVIRULENTE E AREE DI CANTIERE	6
Art. 12	Errore. Il segnalibro non è definito.
DISPOSIZIONI SUI RIFIUTI	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 12-bis	Errore. Il segnalibro non è definito.
UTILIZZO DELLE COMPOSTIERE	7
TITOLO IV	8
"SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO"	8
Art. 13	8
COMPORTAMENTI VIETATI NEI PARCHI E AREE VERDI	8
Art. 14	8
ATTIVITÀ' CONSENTITE NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	8
TITOLO V –	8
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA"	8
Art. 15	8
PRESCRIZIONI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA	8
TITOLO VI –	9
DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA E SANZIONI	9
Art. 16	9
FUNZIONI DI VIGILANZA	9
Art. 17	9
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	9
Art. 18	9
ENTITÀ' DELLE SANZIONI	9
TITOLO VII –	10
"DISPOSIZIONI FINALI	10

TITOLO I

"DISPOSIZIONI GENERALI"

Art. 1

FINALITÀ'

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto delle norme speciali vigenti per le varie fattispecie considerate, comportamenti rituali nella vita della città onde assicurare la ordinata convivenza, la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la qualificazione dello stesso.
- 2) Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente e i relativi ordini emessi dagli addetti di Polizia Municipale o altri uffici comunali, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, di proprietà privata ma gravato di servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

TITOLO II

SICUREZZA E DECORO URBANO

Art. 3

COMPORTEMENTI VIETATI AI FINI DI SICUREZZA DEI LUOGHI E DELLE PERSONE

- 1) Per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone è fatto divieto di:
 - a) arrampicarsi su monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di segnaletica, alberi o legarsi e incatenarsi ad essi, scuotere e far ondeggiare paline, transenne e simili;
 - b) praticare l'accattonaggio in prossimità o all'interno delle intersezioni stradali ancorché, al di fuori della carreggiata nonché, in luoghi che recano effettivo pregiudizio al pubblico transito;
 - c) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
 - d) collocare vasi di fiori o altri oggetti mobili su finestre, balconi e simili se non idoneamente assicurati con sistemi funzionali a impedirne la caduta. L'innaffiamento di vasi di fiori o piante sui balconi e simili nonché, il lavaggio dei medesimi deve avvenire senza comportare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) incatenare o fissare alla segnaletica e agli impianti stradali o di arredo urbano in genere velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili;
 - f) lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità;

- g) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone animali e oggetti in genere;
- h) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti ancorché, per stretta necessità senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
- i) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI PREVENZIONE AL RISCHIO DI INCENDI

- 2) Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è fatto divieto di:
 - a) detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale o esercizio
 - b) accendere fuochi per cuocere il vino, pomodori, cottura di cibi vari, bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o materiali simili, allestire barbecue, che provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque molestia al vicinato, senza che gli stessi siano convogliati in idonee canne fumarie.

Art. 5

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SGOMBERO DI NEVE E GHIACCIO

- 1) La neve e il ghiaccio rimossi da cortili o altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.
- 2) I proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali ed altre sporgenze simili quando possibile non interessando il suolo pubblico o, in caso di oggettiva impossibilità, delimitando l'area interessata.
- 3) Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi e regolamentare le operazioni di sgombero delle neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree che vengano interessate a dette operazioni.

Art.6

COMPORAMENTI VIETATI A TUTELA DEL DECORO URBANO

- 1) Per garantire il decoro urbano è fatto divieto di:
 - a) imbrattare con scritte, affissioni e disegni gli edifici pubblici, o gli edifici privati visibili dalla pubblica via, i monumenti e beni artistici culturali e religiosi in genere, le panchine, gli arredi urbani gli alberi, gli attrezzi dei giochi e altri manufatti di pubblico utilizzo o comunque di pubblica utilità, le targhe viarie e le piastrine dei numeri civici
 - b) lanciare o collocare su veicoli in sosta su suolo pubblico o aperto al pubblico transito volantini, fogli e materiale pubblicitario in genere, nonché, distribuire tale materiale in prossimità o all'interno di intersezioni stradali ancorché, al di fuori della carreggiata quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale;
 - c) espletare operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse e farne comunque uso improprio;
 - d) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi o sotto i portici recando intralcio e disturbo o ostruendo le soglie di ingressi
 - e) collocare festoni, addobbi, luminarie e simili senza autorizzazione comunale o oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzatorio medesimo;
 - f) lasciare insegne, tavole, lastre di marmo e simili in condizioni di abbandono e indecenza;

- g) collocare e mantenere ancorché, con la prescritta autorizzazione, orologi all'esterno per evidenziare l'orario al pubblico in non perfetta funzionalità e non regolati sull'ora ufficiale;
- h) dipingere verniciare o lubrificare vetrine porte, cancellate, muri o altri manufatti ubicati su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o comunque aggettanti sulle aree medesime senza opportunamente ripararle o comunque segnalarle a tutela di chi ivi transita;
- i) trattarsi senza motivo all'ingresso o all'interno di uffici o stabilimenti comunali una volta esperiti gli adempimenti d'interesse per offrire servizi e prestazioni non richieste o non attinenti compiti dell'ufficio e non riguardanti pubblici interessi.

Art. 7

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E ALTRI SOGGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

- 1) I proprietari di immobili, o l'amministratore ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1129 c.c., sono tenuti ad installare e tenere in efficienza impianto che assicuri la sufficiente illuminazione nelle ore notturne degli ingressi, anditi, atri scale e pianerottoli.

Agli stessi nonché, agli inquilini è vietato occupare con veicoli ed oggetti e suppellettili varie accessi, passaggi e anditi delle case, recando intralcio all'altrui transito.
- 2) I proprietari di cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie devono provvedere alla ordinaria pulizia dei siti nonché, a sfalciare erba alta e rovi ivi insistenti. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m.5.
- 3) I proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata siano prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati collocati in altezza inferiore a m. 2,50.
- 4) I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e funzionalità delle canale di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio.
- 5) E' vietato depositare legna su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio; la legna detenuta in aree private, che prospettino o meno su vie, corsi e piazze, dovrà trovarsi in uno stato di conservazione tale da non generare inconvenienti igienici o evidente molestia al vicinato;
- 6) La violazione di quanto disposto con il comma precedente comporterà l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 18 e della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto, si procederà in via sostitutiva ed in danno dell'inadempiente.

Art. 8

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E ALTRI SOGGETTI IN MATERIA DI DECORO URBANO

- 1) I proprietari di immobili, o l'amministratore condominiale ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1129 c.c., devono assicurare la collocazione e il mantenimento in buono stato di targhe e piastrine indicanti i numeri civici e provvedere alla sostituzione delle stesse se necessario. Devono altresì assicurare visibile numerazione dei piani e singoli interni di cui l'immobile si compone.
- 2) Ai proprietari o ai gestori di attività commerciali è fatto obbligo di pulizia e idonea manutenzione delle vetrine, soglie ingressi aree pubbliche concessionate e marciapiede immediatamente antistante il negozio.

La pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestie o intralcio ai passanti.
- 3) A salvaguardia del decoro urbano i proprietari degli edifici le cui facciate prospettino su vie, corsi, piazze e comunque siano visibili dall'area pubblica devono mantenerli in sufficiente stato di conservazione, Lo stesso obbligo è posto a carico dei proprietari o inquilini delle singole unità abitative per tendaggi e infissi collocati negli immobili.
- 4) E' permesso scuotere, battere e spolverare tappeti, stuoie, panni, materassi verso i cortili e in mancanza verso i luoghi pubblici dalle 7,00 alle 8,00 durante l'ora legale e dalle 7,30 alle 8,30 durante l'ora solare a condizione che tali operazioni non rechino disturbo ai terzi.

Art. 9

OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEI PASSEGGERI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO

- 1) I passeggeri non possono salire o scendere quando il veicolo è in movimento.
- 2) Non possono salire e scendere da parte diversa rispetto a quella prescritta.
- 3) Non possono insudiciare, manomettere o rimuovere parti, strutture o accessori del veicolo
- 4) Non possono occupare con cose posti a sedere
- 5) Non possono emettere grida, schiamazzi o comunque recare disturbo al conducente e agli altri passeggeri.

TITOLO III -

"NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO"

Art. 10

PRESCRIZIONI E OBBLIGHI PER LA PULIZIA DELL'ABITATO

- 1) E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico per espletare proprie attività od operazioni di nettezza della persona, di animali o cose.
- 2) Fatte salve le necessarie e ordinarie operazioni di pulizia da attuarsi con modalità tali da non recare nocumento o disagio ad altri, vietato gettare, spandere, lasciare cadere qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, nei cortili condominiali, corsi e specchi d'acqua, nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche.
- 3) non è consentito dalle finestre, dai balconi e dalle terrazze prospicienti luoghi pubblici, esporre biancheria, indumenti e simili che provochino gocciolamento alle abitazioni sottostanti;

Art. 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE PULVIRENTE E AREE DI CANTIERE

- 1) La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango é consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte a impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.
- 2) I veicoli destinati al trasporto di inerti materiali di risulta e di cava o comunque materiali pulvirulenti nonché, macchine operatrici, carrelli e altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilasci di fango e dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, stradali, di cave o portuali dovranno contenere la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo
- 3) I responsabili dei cantieri o aree di lavoro di cui al punto precedente dovranno porre in opera e mantenere in esercizio impianti di lavaggio atti ad assicurare la pulizia dei veicoli in uscita dalle predette , aree. Tali impianti dovranno essere dotati di corretto sistema di raccolta e allontanamento delle acque \ reflue affinché, le stesse non dilagino al suolo pubblico. Gli stessi responsabili dovranno provvedere a mantenere umidificate le piste sterrate o asfaltate interne ai cantieri e aree e alla pulizia delle piste asfaltate per evitare o contenere la dispersione delle polveri sollevate dal transito dei veicoli.

Art. 12

DISPOSIZIONI SUI RIFIUTI

- 1) E' fatto obbligo a chiunque:
 - a) di depositare all'esterno della propria abitazione, su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, nei giorni e negli orari previsti per il prelievo o lo svuotamento, i rifiuti solidi urbani, appartenenti alle frazioni organico/umido, vetro, banda stagnata ed imballaggi in alluminio, unicamente dentro gli appositi

contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché saturo deve essere effettuato presso un altro contenitore. I contenitori devono essere collocati in modo da evitare intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti e per il personale addetto al ritiro.

I rifiuti appartenenti alla frazione organico/umido devono essere inseriti in buste di Mater-Bi, quelli appartenenti alle frazioni secco indifferenziato, imballaggi in plastica ed indumenti usati, all'interno di buste semitrasparenti; la carta deve essere depositata o negli appositi contenitori oppure in cartoni legati mentre gli imballaggi di cartone devono essere piegati; l'olio vegetale esausto deve essere raccolto in contenitori di plastica.

- b) di conferire i rifiuti ingombranti esclusivamente agli addetti alla raccolta, previa prenotazione telefonica alle utenze fornite dalla ditta che effettua il servizio, collocando gli stessi su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;
- c) di conferire tutti gli altri rifiuti non ritirati con il metodo "porta a porta" (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, farmaci scaduti, pile esauste, telefono cellulari, toner, cartucce, lampade e neon), secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

2) Al fine di garantire un corretto conferimento dei rifiuti, secondo la modalità di raccolta "porta a porta", è vietato:

- a) inserire frazioni di rifiuto estranee all'interno dei singoli contenitori dedicati;
- b) depositare i rifiuti solidi urbani domestici dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e durante i giorni prefestivi (fatta eccezione per i giorni 5 Gennaio, 14 Agosto e 24 Dicembre, per la sola frazione umida);
- c) depositare nei contenitori rifiuti liquidi, anche se in contenitori ermetici, o rifiuti suscettibili di sciogliersi (surgelati o gelati) nonché, rifiuti per loro natura suscettibili di determinare danni al contenitore (es. ceneri di forno o camino calde, mozziconi di sigarette etc.);
- d) apporre in maniera continuativa su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio contenitori di qualsiasi materiale, per il deposito di rifiuti per la successiva raccolta da parte degli operatori della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti;
- e) appendere buste di rifiuti sospese da terra a mezzo di ganci e/o sporgenze di qualsiasi forma e materiale ancorché ancorate ad edifici o parte di essi;
- f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- g) l'utilizzo improprio dei cestini gettacarte apposti lungo strade, piazze e marciapiedi.

I contenitori di cui alla lettera c) potranno essere utilizzati limitatamente ai giorni e alle fasce orarie in cui è possibile depositare i rifiuti per la successiva raccolta ed esclusivamente per la frazione merceologica prevista;

3) La violazione di quanto disposto con i commi precedenti comporterà l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 18 e della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto, si procederà in via sostitutiva ed in danno dell'inadempiente.

Art. 12-bis

UTILIZZO DELLE COMPOSTIERE

- 1) L'utilizzo delle compostiere per la corretta effettuazione della pratica dell'autocompostaggio dovrà avvenire, da parte degli utilizzatori, secondo le prescrizioni dettate nel relativo bando comunale di assegnazione al quale si aderisce ovvero ad altra fonte normativa specifica;
- 2) I detentori di compostiere che, per il loro utilizzo, beneficiano di riduzione della TARI, non devono conferire rifiuti appartenenti alla frazione organico/umido;
- 3) La violazione di quanto disposto con il bando o con altra normativa di cui al comma precedente, comporterà l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 18 e, in ogni caso, la decadenza dal beneficio della riduzione della TARI, riconosciuta al beneficiario in ragione della sua attività, nonché la revoca della fornitura del kit di compostaggio, qualora assegnata dal Comune, da effettuarsi da parte dei competenti uffici comunali.

TITOLO IV

"SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO"

Art. 13

COMPORAMENTI VIETATI NEI PARCHI E AREE VERDI

- 1) Ferme restando disposizioni specifiche regolamentanti i singoli parchi insistenti nel territorio urbano da emanarsi con appositi provvedimenti comunali nei parchi e giardini pubblici è fatto divieto:
 - a) di danneggiare la vegetazione e asportare erba fiori o frutti;
 - b) di circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - c) di calpestare le aiuole, di coricarsi o bivaccare sulle stesse;
 - d) di coricarsi sulle panchine e altri manufatti di arredo utilizzandoli come giacigli;
 - e) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite di età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto con appositi cartelli agli ingressi dei parchi;
 - f) molestare la fauna esistente nel parco o area verde;
- 2) I divieti di cui ai punti a) e c) del precedente comma si applicano anche nel caso di verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e simili.

Art. 14

ATTIVITÀ' CONSENTITE NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

- 1) Nei parchi e giardini pubblici aperti, se dotati di viali carrozzabili e aree idonee, può consentirsi, previo parere del Settore Parchi e Giardini e autorizzazione di legge, l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle e veicoli a pedali nonché, l'esercizio di giostre e giochi vari e strutture in gomma per il divertimento dei bambini.
- 3) Nessuna delle attività di cui al precedente comma può interessare siti erbosi.

TITOLO V -

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA"

Art. 15

PRESCRIZIONI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

- 1) I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
- 2) L' esercizio di professioni o mestieri incomodi o rumorosi è consentito:
 - nel periodo di vigenza dell'ora solare dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 14,30 alle ore 19,00;
 - nel periodo dell'ora legale, dalle ore 7,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle ore 20,00.
- 3) Fuori dalle fasce e dagli orari predetti è vietato, altresì, l'utilizzo di apparecchi musicali o di riproduzione musicale che arrecano turbativa alla quiete pubblica.
- 4) Per l' espletamento di lavori edili interni ad edifici abitati quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali opere sono da rispettarsi, a carico dei suddetti soggetti, le seguenti

modalità orarie: festivi ore 9-12,30 e 14,30-19, feriali 8,00-12,30 e 14,30-19, salvo specifiche deroghe accordabili dall'Autorità Comunale.

- 5) Per la messa in opera e il funzionamento dei motori elettrici con potenza superiore a 0,5 Hp in attività artigianali e industriali quali banchi frigo, celle frigo, mole smerigli, compressori e simili, i titolari delle attività stesse devono acquisire preventiva autorizzazione da rilasciarsi a cura del Settore Attività Produttive del Comune tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto, dell'allocazione dell'attività e della sua vicinanza a edifici di civile abitazione Per il funzionamento degli stessi è prescritto orario 8,30-12,30 e 14,30-19 con esclusione del sabato e domenica, salva facoltà di autorizzare continuativo funzionamento dell'apparecchiatura se conservante alimenti deperibili.
- 6) Coloro che professionalmente provvedono a operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e scarico di materiali e attività similari devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.
- 7) E' fatto obbligo a coloro che detengono in abitazioni, stabilimenti negozi magazzini, cortili o giardini, cani od altri animali di vigilare e assumere tutti gli accorgimenti idonei perché, gli stessi non diano luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati, guaiti etc. Gli operatori di cui all'art. 16 del presente Regolamento oltre a contestare la violazione al presente obbligo al proprietario o detentore diffideranno il medesimo, formalmente, affinché, ponga in condizioni l'animale di non ulteriormente recare disturbo Se la diffida non viene rispettata, gli operatori stessi segnaleranno al Servizio Veterinario perché, l'animale sia posto sotto custodia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16

FUNZIONI DI VIGILANZA

- 1) Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Addetti delle Forze di Polizia Statale, della Polizia Provinciale nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, gli addetti degli organi del Servizio Sanitario Nazionale, e addetti di Servizi Comunali o di Enti e Aziende erogatori di pubblici servizi, vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e compiono i relativi accertamenti in conformità all'art. 13 l n 689/1981.

Art. 17

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- 1) Ogni accertata violazione delle disposizioni regolamentari comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.

Se la violazione ha recato danni al Comune il Sindaco può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile il ripristino dello stato dei luoghi o la eliminazione delle conseguenze dannose entro congruo termine
- 2) In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti interventi di ufficio avvalendosi di personale comunale o ditta all'uopo individuata addebitando le spese agli interessati

Art. 18

ENTITÀ' DELLE SANZIONI

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, ove non costituiscono reato ai sensi del Codice Penale o di altre leggi e Regolamenti dello Stato, costituiscono violazioni amministrative e sanzionate con una somma compresa tra £. 100.000 e £. 1.000.000, qualora non sia prevista una somma diversa all'interno del Regolamento.

2) Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando la violazione abbia arrecato danni a terzi o al Comune

TITOLO VII – "DISPOSIZIONI FINALI"

Art. 19 "ABROGAZIONI"

Dall'entrata in vigore della deliberazione abrogata di approvazione del presente Regolamento sono abrogati:

- a) il Regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Podestà il 25 febbraio 1937 XV° n. 25 e successive modificazioni;
- b) ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con l'oggetto della presente regolamentazione.